

Commerciale

SOVRAINDEBITAMENTO

Sovraindebitamento: la procedura di composizione della crisi non sospende il pignoramento dello stipendio

venerdì 14 maggio 2021 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

Il provvedimento del Tribunale di Mantova del 20 aprile 2021 affronta il tema dei rapporti tra la procedura di pignoramento presso terzi – nella speciale forma prevista dall'art. 72-bis DPR 602/1973 – e il successivo avvio di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella specie, si pone il caso di un pignoramento di stipendio, e dunque di credito a maturazione progressiva. In particolare, il Tribunale di Mantova ha ritenuto di non dover sospendere - come invece richiesto dai ricorrenti – l'attività di trattenuta periodica operata dal terzo pignorato, datore di lavoro, sullo stipendio di uno dei due istanti, in quanto: (i) la procedura di pignoramento presso terzi era da considerarsi già conclusa al momento della domanda e, dunque, non suscettibile di sospensione; (ii) deve applicarsi al caso di specie quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo, ovvero che i pagamenti effettuati dal debitor debitoris in pendenza della procedura concorsuale e in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore ad essa devono ritenersi legittimi ed efficaci, non operando il divieto di pagamenti successivi ex art. 44 L. Fall. La pronuncia, dunque, offre una soluzione favorevole al creditore pignorante, che continua a godere del beneficio dell'assegnazione del credito retributivo nonostante il successivo avvio di una procedura concorsuale da sovraindebitamento, in deroga alle regole della par condicio creditorum. Tuttavia, tale impostazione è posta in discussione da un diverso orientamento affermatosi nella giurisprudenza di merito.

[Tribunale di Mantova, Uff. Fallimenti, 20 aprile 2021](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi: Trib. Milano 9 luglio 2017

Il caso concreto e la soluzione

Due coniugi hanno presentato al Tribunale di Mantova una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7-bis L. n. 3/2012, basata sulla liquidazione integrale dei loro patrimoni ai sensi dell'art. 14-ter della medesima Legge.

Con la proposta, gli istanti hanno chiesto al Tribunale di ordinare, ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 (secondo cui "con il decreto di cui al comma 1 il giudice... dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguire azioni cautelari o esecutive..."), l'interruzione delle trattenute sullo stipendio che il terzo, datore di lavoro di uno dei due debitori, operava in esecuzione di un pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella forma speciale ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie, sia l'ordine di pagamento dell'Agenzia, sia la prima trattenuta della parte di stipendio pignorabile si sono verificati prima della presentazione del ricorso da parte dei debitori.

Il Tribunale di Mantova, esaminata la documentazione a corredo della domanda, ha ritenuto di non poter disporre la sospensione delle trattenute per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, la procedura esecutiva speciale prevista dal D.P.R. n. 602/1973 doveva ritenersi già conclusa con la prima trattenuta operata dal terzo, ciò che è avvenuto anteriormente al deposito del ricorso. Da tale sequenza (ordine di pagamento + prima trattenuta) sarebbe conseguito un effetto equiparabile a quello dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.;
- in secondo luogo, i pagamenti del terzo debitor debitoris effettuati in pendenza della procedura da sovraindebitamento sarebbero stati legittimi ed efficaci analogamente a quanto accade nella procedura di concordato preventivo, nel quale non trova applicazione l'art. 44 l.fall. (secondo cui sono inefficaci tutti i pagamenti del fallito - e, per costante orientamento di legittimità, quelli del terzo pignorato debitore del fallito - eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento).

In aggiunta, nel corso della procedura è emerso un debito degli istanti la cui esistenza era stata inizialmente esclusa in sede di proposta, con conseguente invalidità della relazione di fattibilità del piano redatta dall'OCC, nella quale tale debito non era stato contemplato.

Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Impatti pratico-operativi

Volendo in questa sede soprassedere all'ultimo rilievo operato dal Tribunale, risolvendosi esso in una valutazione discrezionale sull'idoneità di un debito inizialmente escluso dalla proposta ad inficiare la fattibilità del correlato piano di

liquidazione, e dunque di difficile valutazione in assenza di una compiuta cognizione del contenuto della proposta, destano sicuramente maggiore interesse i seguenti temi toccati dal provvedimento in commento:

- quello della sospendibilità, ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012, delle trattenute operate dal terzo debitor debitoris in esecuzione di un ordine di pagamento ex art. 72-bis del DPR 602/1973 anteriore alla procedura ex L. n. 3/2012;
- quello, connesso ma distinto, della legittimità ed efficacia dei pagamenti del terzo debitor debitoris in pendenza di procedura da sovraindebitamento, alla luce dei rapporti intercorrenti tra l'ordine di pagamento ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 e la successiva domanda ex L. n. 3/2012.

Le questioni rivestono un importante rilievo pratico: non è affatto raro che il debitore che decida di ricorrere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento abbia già subito il pignoramento dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri creditori. Di conseguenza, sorge il dubbio se egli possa o meno offrire a soddisfazione della massa dei creditori il proprio credito retributivo, ancorché già assegnato al creditore pignorante prima della proposizione della domanda ex L. n. 3/2012.

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Mantova ha fornito risposta negativa al quesito. Ma, lo si anticipa, il tema è attualmente dibattuto nella giurisprudenza di merito, la quale propone due soluzioni opposte, l'una che vede prevalere il diritto del creditore beneficiario dell'assegnazione, l'altra secondo cui, al contrario, è il carattere intrinsecamente concorsuale delle procedure ex L. n. 3/2012 ad avere il sopravvento e ad attirare nel proprio alveo anche i crediti a maturazione periodica già pignorati, che dovranno quindi essere anch'essi destinati alla soddisfazione dei creditori in concorso tra loro.

Prima di analizzare la questione, occorre brevemente soffermarsi sulla natura dell'ordine di pagamento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973.

Natura ed effetti del pignoramento presso terzi promosso nella forma speciale ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 e sua sospendibilità ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012

Come noto, l'Amministrazione Finanziaria che intenda attuare la riscossione del credito tributario mediante l'esecuzione presso terzi può attivarsi alternativamente attraverso l'ordinaria procedura di pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c. o, ai sensi dell'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, mediante ordine di pagamento direttamente impartito al terzo debitor debitoris, fino a soddisfazione di quanto dovuto (ciò che è accaduto nel caso concreto).

Lo speciale pignoramento ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 consiste in un procedimento interamente amministrativo, senza alcun intervento dell'organo giurisdizionale. Non è quindi prevista l'iscrizione a ruolo della procedura, la quale difetta anche di un formale momento conclusivo, rappresentato nel rito ordinario dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c..

Tuttavia, la Corte Costituzionale, in un obiter dictum contenuto nella sent. n. 393/2008, ha chiarito l'equipollenza delle due modalità di pignoramento quanto agli

effetti sui rapporti tra creditore, terzo e debitore esecutato, al quale viene riconosciuto un interesse di mero fatto in merito alla scelta di una tra le due alternative da parte del Riscossore.

Stanti le differenze tra le due procedure e, allo stesso tempo, la loro equipollenza, la giurisprudenza di legittimità (a quella richiamata dall'ordinanza in commento possono aggiungersi Cass. n. 21258/2016 e Cass. n. 20706/2018) ha individuato dei punti di raccordo tra le due modalità, innanzi tutto equiparando l'emissione dell'ordine di pagamento alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi: da tale momento, infatti, il terzo è considerato custode delle somme o dei beni appartenenti all'esecutato.

In più, per quanto qui d'interesse, ove all'ordine di pagamento consegua l'adempimento spontaneo del terzo pignorato, tale sequenza (ordine + pagamento) produce i medesimi effetti dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., dovendosi in tale momento individuare il momento conclusivo della procedura esecutiva.

Nel caso, infine, di pignoramento di un credito a maturazione progressiva, l'effetto dell'assegnazione si produce con l'effettuazione del primo pagamento da parte del terzo (così Cass. n. 2857/2015).

Il Tribunale di Mantova ha recepito l'impostazione appena illustrata e, sul presupposto che la procedura esecutiva speciale promossa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse già conclusa al momento del deposito del ricorso (infatti, l'effetto dell'assegnazione del credito si era già prodotto con il primo pagamento effettuato dal datore di lavoro, avvenuto anteriormente alla presentazione della domanda), ha rigettato la richiesta di sospensione delle trattenute, in quanto nessuna procedura esecutiva poteva ritenersi pendente.

La conclusione cui giunge il Tribunale di Mantova, per la parte fin qui illustrata, è coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. La procedura esecutiva ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 doveva effettivamente ritenersi già conclusa al momento della domanda, talché non poteva ordinarsi, in ragione della sua avvenuta conclusione, la sospensione ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012.

Al netto di quanto esposto, rimane da verificare se il Tribunale avesse comunque dovuto ordinare al terzo datore di lavoro di sospendere le trattenute sullo stipendio del ricorrente per evitare la lesione della regola della par condicio creditorum che governa ogni procedura concorsuale, comprese quelle da sovraindebitamento. In altre parole, occorre stabilire se i pagamenti effettuati dal terzo debitor debitoris in pendenza della procedura da sovraindebitamento e in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore ad essa (o di un atto equipollente, come nella specie) siano legittimi ed efficaci.

Efficacia dei pagamenti del terzo debitor debitoris nel fallimento e nel concordato preventivo

Il tema, come anticipato, è controverso nella giurisprudenza di merito e necessita di essere letto alla luce della normativa fallimentare.

Come è noto, l'art. 44 L. Fall. dispone l'inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1227/2016), anche i pagamenti del terzo pignorato, debitore del fallito, effettuati dopo il fallimento sebbene in forza di ordinanza di assegnazione anteriore ad esso, sono da considerarsi inefficaci ai sensi del medesimo art. 44 l.fall. Essi sono infatti eseguiti impiegando risorse provenienti dall'attivo fallimentare, invero interamente destinato alla soddisfazione della massa creditoria. Il problema è così agevolmente risolto nel fallimento.

In materia di concordato preventivo, invece, l'art. 44 L. Fall. non è richiamato dall'art. 169 l.fall. Talché, la giurisprudenza di legittimità, per suo costante orientamento, ritiene legittimo il pagamento del terzo debitore debitore effettuato in pendenza della procedura di concordato preventivo in forza di ordinanza di assegnazione ad essa anteriore (Cass. n. 3850/2021), in ciò fornendo soluzione opposta rispetto al caso del fallimento.

Quale soluzione per le procedure di cui alla L. n. 3/2012?

Una norma analoga all'art. 44 l.fall. non si rinviene neppure nella L. n. 3/2012.

Da tale circostanza, il Tribunale di Mantova ha dedotto l'assimilabilità delle procedure da sovraindebitamento al concordato preventivo piuttosto che al fallimento, e anche per tale motivo ha ritenuto di non dover ordinare la sospensione dei pagamenti del terzo pignorato successivi alla presentazione della domanda ex L. 3/2012, ritenendoli efficaci.

La pronuncia in commento propone una soluzione già sostenuta da altri precedenti di merito (cfr. Trib. Milano 9 luglio 2017), che hanno escluso l'applicazione analogica dell'art. 44 l.fall. alle procedure da sovraindebitamento, sancendo così la prevalenza dei diritti del creditore assegnatario rispetto alle regole della par condicio creditorum.

In tal modo, il credito a maturazione periodica assegnato al creditore procedente con ordinanza di assegnazione anteriore alla domanda ex L. n. 3/2012 non confluisce nel patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione della massa, e su di esso potrà soddisfarsi il solo creditore pignorante al di fuori delle regole della par condicio creditorum.

A fronte di tale impostazione, favorevole al creditore pignorante, un'altra parte della giurisprudenza di merito ha fornito una soluzione opposta, ritenendo invece operante nelle procedure da sovraindebitamento la regola dell'inefficacia dei pagamenti successivi analoga a quella prevista nel fallimento dall'art. 44 l.fall. (Trib. Grosseto 9 maggio 2017; Trib. Livorno 15 febbraio 2017).

In tal modo, i crediti già oggetto di pignoramento prima dell'avvio della procedura, per la loro parte ancora non venuta ad esistenza, confluirebbero comunque nel patrimonio del debitore destinato alla soddisfazione della massa dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della par condicio creditorum.

Il dibattito è tuttora aperto, ma tale seconda impostazione appare preferibile.

A ben vedere, non sembra condivisibile il parallelismo, proposto dal Tribunale di Mantova, tra quanto avviene nelle procedure da sovraindebitamento e lo “spossessamento attenuato” che si verifica nel concordato preventivo, cui conseguirebbe la disapplicazione dell’art. 44 l.fall. Infatti, la L. 3/2012 (artt. 10 co.5, 12-bis comma 7 e 14-quinques comma 3) prevede che il decreto di apertura delle procedure ivi previste “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”. Ciò induce a ritenere che il legislatore abbia voluto vincolare l’intero patrimonio del debitore alla soddisfazione della massa dei creditori, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo e in modo simile al caso del fallimento.

Aderendo a questa tesi, potrebbe, dunque, sostenersi l’applicabilità in via analogica dell’art. 44 l.fall. anche alle procedure da sovraindebitamento, con conseguente inefficacia dei pagamenti del terzo pignorato in pendenza della procedura concorsuale anche in caso di esecuzione conclusa prima dell’avvio della procedura da sovraindebitamento.

Ad ogni modo, vista la radicale diversità di vedute che caratterizza i due orientamenti citati, una soluzione definitiva a composizione della frattura in seno alla giurisprudenza di merito sembra ancora lontana dall’essere raggiunta. Non rimane che osservare l’evoluzione del dibattito, in attesa di un auspicato intervento nomofilattico della Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi:

Art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973

Art. 7-bis L. n. 3/2012

Art. 10, comma 5, L. n. 3/2012

Art. 12-bis, comma 7, L. n. 3/2012

Art. 14-ter, L. n. 3/2012

Art. 14-quinques, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012

Art. 14-quinques, comma 3, L. n. 3/2012

Art. 44 l.fall.

Art. 169 l.fall.

Copyright © - Riproduzione riservata